



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
I SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, in persona del gop Raffaele Mazzuoccolo, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

a definizione della causa iscritta al **n.r.g. 6484/2021** avente ad oggetto: *“surroga dell’assicuratore sociale”*, passata in decisione all’udienza cartolare del 23.9.2025 sulle conclusioni ivi rassegnate dinanzi all’intestata sezione:

tra

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (80078750587) difeso dagli avv.ti Luca Cuzzupoli (CZZLCU68T26F839J), Itala De Benedictis (DBLTNI69C69F 839H), Ida Verrengia, Davide Catalano e Nicola Fumo, per procura generale alle liti a rogito Notaio R. Fantini di Roma in Repertorio al n. 37875 /7313 del 22.03.2024, elett.te dom.ti come in atti,

- A T T O R E -

e

COMUNE di SANTA MARIA CAPUA VETERE (00136270618) in persona del Sindaco p.t., difeso dall’avv. Anna Maria Cesarano (CSRNMR60R41 H501W), elett.te dom.ta come in atti, in virtù di procura alle liti in atti

- C O N V E N U T O -

Motivi in fatto ed in diritto

1. La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla riforma introdotta dalla legge n. 69/09.

2. Ai fini della decisione è sufficiente ricordare che con atto di citazione notificato il 23.7.2021, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), allega di aver erogato a Russo Daniela, operaia orafa dipendente dell’azienda “Buba” e rimasta ferita in un sinistro stradale avvenuto in data 2.1.2010, l’indennità economica di malattia di € 4.253 per il conseguente periodo di assenza dal lavoro protrattasi per 103 giorni dal 2.1.2010 fino al 5.6.2010; poiché assume che responsabile di tale sinistro è il Comune di S. Maria C.V., l’INPS ha quindi formulato in citazione la seguente domanda: a) *accertare e dichiarare che il sinistro accaduto in data 02.01.2010 in Santa Maria Capua Vetere, a seguito del quale ha subito lesioni la sig. Russo Daniela, è accaduto per esclusiva responsabilità della condotta negligente tenuta dal Comune di Santa Maria Capua Vetere nella manutenzione delle proprie strade ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c.*; b) *accertare l’avvenuta surrogazione dell’INPS nei diritti del danneggiato ai sensi dell’art. 142 codice delle assicurazioni, a far data dal 02/01/2010, e per l’effetto condannare il Comune di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, al pagamento di € 5.646,82, oltre interessi legali e rivalutazione dal pagamento al soddisfo.* In particolare l’INPS allega: che Russo Daniela, in data 2.1.2010, mentre alla guida del proprio ciclomotore, tipo Vespa Piaggio telaio Zap 3820000003187,

percorreva Via Pratilli in S. Maria C.V. (CE), è finita con la ruota anteriore in una buca non visibile né evitabile, in quanto ricolma di acqua, cadendo così al suolo e riportando lesioni fisiche; che a seguito del giudizio avviato contro il Comune di S. Maria C.V. la stessa Russo ha ottenuto il risarcimento del danno patito a seguito di tale sinistro, per il quale sussiste la responsabilità del medesimo Comune ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c.; che il Comune oggi convenuto ha risarcito la Russo nonostante le numerose diffide dell'anno 2010, 2011, 2013, 2015 e 2016, con le quali l'INPS gli comunicava la volontà di esercitare il diritto di surroga ai sensi dell'art. 1916 c.c.; che l'indennità di malattia alla infortunata è stata anticipata dal suo datore di lavoro, il quale si è poi avvalso del conguaglio con i contributi da versare all'INPS (v. doc. in atti). Di qui le conclusioni formulate in citazione, accompagnate anche dalla richiesta di escutere a teste Russo Daniela sui fatti di cui ai capitoli da 1) a 6) del medesimo atto introduttivo.

Il Comune di S. Maria C.V. si è costituito in giudizio con comparsa di risposta depositata il 21.12.2021 eccependo la violazione del principio *ne bis in idem* con conseguente inammissibilità e/o improcedibilità della domanda in virtù di precedente giudicato formatosi tra le parti e costituito dalla sentenza n. 3503/2010, del 30.7.2010, pronunciata dal Giudice di Pace di S. Maria C.V., la quale ha accertato una dinamica dell'incidente diversa da quella allegata in citazione; che, difatti, il sinistro verificatosi in data 2.1.2010 nei pressi del ponte ferroviario sito alla Via Pratilli in S. Maria C.V. vedeva in realtà coinvolto (non Russo Daniela ma) tale Zibella Francesco, quale esclusivo proprietario e conducente, al momento del sinistro, del medesimo ciclomotore (Vespa Piaggio 50 tg. 5TK87 telaio 3820000003187); che con la predetta sentenza il Giudice di Pace ha condannato il Comune di S. Maria C.V. al risarcimento dei danni liquidati in € 1.700 in favore di Zibella Francesco; che esso odierno convenuto nessun danno ha prodotto a Russo Daniela, nei cui diritti infondatamente, dunque, l'INPS pretende di surrogarsi; che Russo Daniela nemmeno ha mai rivolto richieste risarcitorie al Comune di S. Maria C.V.; che comunque, tenuto conto che sono trascorsi oltre 10 anni, è pure prescritto il diritto azionato in domanda dall'INPS. Pertanto, ha concluso per il rigetto della domanda così come formulata in quanto inammissibile ed improcedibile e, comunque, prescritta, oltre che infondata sia in fatto che in diritto.

Depositata le memorie istruttorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa, ritenuta di natura documentale, è stata avviata per la precisazione delle conclusioni, assegnata all'odierno estensore, succeduto al precedente G.U., e quindi assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

3. La domanda merita di essere accolta come segue.

L'INPS agisce surrogandosi, ai sensi dell'art. 14 L. 222/84 nonché degli artt. 1916 c.c. e 142 d.lgs. 209/2005, nei diritti dell'assicurata (Russo Daniela) nei confronti del Comune di S. Maria C.V. ritenuto responsabile (ex artt. 2043 e/o 2051 c.c.) di averle prodotto le lesioni fisiche nel sinistro del 2.1.2010, a seguito delle quali l'INPS ha erogato alla Russo, sua assicurata, l'indennità di malattia per 103 giorni di assenza dal lavoro.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, per ottenere il rimborso delle prestazioni erogate al danneggiato, l'ente gestore dell'assicurazione sociale può agire, ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei confronti dei terzi responsabili del fatto illecito - per tali intendendo non genericamente i terzi obbligati, ma esclusivamente i soggetti (estranei al rapporto assicurativo) tenuti a rispondere di un

evento (concretante il rischio assicurato) imputabile ad essi od a persone del cui operato debbano rispondere - con esclusione dell'assicuratore del responsabile del danno e con l'unico limite derivante dall'ammontare del risarcimento dovuto al danneggiato. Altre più recenti pronunce hanno consentito alla S.C. di chiarire che la surrogazione dell'assicuratore di cui all'art. 1916 c.c. ha un triplice scopo: evitare l'arricchimento dell'assicurato, che deriverebbe dalla possibilità di cumulare indennizzo e risarcimento; evitare l'arricchimento del responsabile, il quale, se non esistesse la surrogazione, beneficerebbe indirettamente della copertura assicurativa contro i danni stipulata dal danneggiato; consentire all'assicuratore di abbassare il costo generale dei sinistri e di conseguenza i premi puri applicati per le categorie di rischi omogenei (così, Cass. civ. sent. n. 20740 del 2016). In tema di assicurazioni sociali, ove gli obblighi assicurativi degli enti preposti sono caratterizzati da certezza ed inderogabilità, per il verificarsi del subingresso dello istituto assicurativo basta la semplice comunicazione al terzo responsabile dell'ammissione del danneggiato all'assistenza prevista dalla legge, accompagnata dalla manifestazione della volontà di esercitare il diritto di surroga. L'esercizio della surrogazione da parte dell'assicuratore comporta la perdita della titolarità del credito del danneggiato nei confronti del responsabile e l'acquisto dello stesso da parte dell'assicuratore (Cass. civ. sent. n. 15022 del 2005). In questi termini, viene ad integrarsi una successione a titolo particolare nel credito risarcitorio, che si verifica nel momento in cui l'assicuratore dà notizia al terzo responsabile del pagamento effettuato all'assicurato, esprimendo la volontà di avvalersi della citata norma ed implica l'opponibilità all'assicuratore delle eccezioni invocabili contro l'assicurato alla suddetta data, per effetto del subingresso dell'uno nella stessa posizione dell'altro (Cass. civ. sent. n. 9496 del 2004).

La surroga dell'assicuratore si perfeziona, a sua volta, con il concorso di due elementi, uno oggettivo e l'altro soggettivo; quello oggettivo è costituito dal pagamento da parte dell'assicuratore dell'indennità (e non dalla prova di esso); quello soggettivo dalla comunicazione della volontà di surrogarsi in qualsiasi forma, non esclusa la citazione in giudizio (Cass. n. 5165/94). Il diritto dell'ente previdenziale a surrogarsi nel credito risarcitorio spettante alla vittima nei confronti del terzo responsabile è sottoposto al duplice limite del danno effettivamente causato da quest'ultimo, da un lato, e dell'ammontare dell'indennità erogata dal primo, dall'altro (cfr. cass. civ. n. 9002/2022) e tale surrogazione dell'assicuratore sociale configura una successione a titolo particolare del solvens nel diritto di credito vantato dall'accipiens nei confronti di un terzo, che si realizza ipso facto al momento del pagamento effettuato dal surrogante nelle mani del creditore originario (il danneggiato) a prescindere da qualsiasi manifestazione di volontà del danneggiato o dell'assicuratore, poiché la perdita del diritto verso il terzo responsabile da parte dell'assicurato e l'acquisto da parte dell'assicuratore sono effetti interdipendenti e contemporanei basati sul medesimo fatto giuridico previsto dalla legge (cass. civ. n. 11249/2025).

4. Nella fattispecie il Comune convenuto ha prodotto la sentenza n. 3503/2010 resa dal GdP di S. Maria C.V., la quale, come emerge anche dalla lettura del corrispondente atto di citazione (v. in atti), ha accolto la domanda avviata da Zibella Francesco contro il Comune di S. Maria C.V. per essere risarcito dei danni riportati dal suo ciclomotore (Vespa Piaggio 50 tg. 5TK87 telaio zapc 3820000003187) -che la stessa sentenza finisce per liquidare in € 1.700- a cau-

sa di una insidia stradale in cui è incappato in data 2.1.2010 in S. Maria C.V. alla via Pratilli.

In citazione l'INPS allega che Russo Daniela era conducente e proprietaria di tale ciclomotore ma in comparsa conclusionale prefigura che potesse essere anche mera trasportata o soltanto conducente.

Il Comune convenuto assume invece di non aver prodotto alcun danno a Russo Daniela, cui l'INPS pretende di surrogarsi.

È in atti, depositato con l'atto di citazione, il modello AS con cui in data 11.2.2010 Russo Daniela ha prodotto all'INPS la dichiarazione di infortunio procurato da terzi nella quale ha specificato che “[...] *in S. Maria C.V. in data 2.1.2010 alle ore 9:00 [...] a bordo del ciclomotore (Vespa Piaggio telaio Zapc 3820000003187) [...] la ruota anteriore è sprofondata in una buca non visibile e ricolma d'acqua [...] ed ha indicato quale terzo responsabile proprio il Comune di S. Maria C.V. nonché la via Pratilli.*

Tali dettagliati dati dell'incidente (tempo, luogo, ciclomotore) coincidono con quelli del sinistro dedotto nella domanda giudiziale decisa dalla predetta sentenza n. 3503/2010 del Giudice di Pace, il quale, coerentemente con la domanda sottoposta al suo esame, si è occupato esclusivamente del danno al ciclomotore e non anche di quello subito da eventuali feriti, senza che vi fossero, dunque, pertinenti motivi o ragioni per fare riferimento ad altre persone, coinvolte o danneggiate, all'infuori dell'intestatario del ciclomotore.

Un punto fermo che si ricava da tale sentenza è che nelle predette circostanze di tempo e di luogo (in data 2.1.2010, in via Pratilli, S. Maria C.V.) si è verificato un sinistro ascrivibile ad una insidia stradale che ha prodotto danni ad un ben individuato ciclomotore, che è lo stesso (v. numero di telaio) di quello indicato dalla Russo nella sua dichiarazione di infortunio prodotta all'INPS.

Tale dichiarazione, che si reputa genuina ed attendibile e che nemmeno è sospettata di mendacità, è sufficiente a far ritenere raggiunta la prova che Russo Daniela si sia effettivamente infortunata nelle riferite circostanze di tempo e di luogo mentre era a bordo del ciclomotore da lei indicato.

Non rileva, invece, stabilire anche se ella fosse conducente oppure trasportata in quanto, in entrambi i casi, resta difatti pur sempre astrattamente configurabile la responsabilità del Comune, la quale, nel caso deciso dal Giudice di Pace, è stata ravvisata ai sensi dell'art. 2051 c.c.

4.1 È necessario però a questo punto stabilire se la responsabilità del Comune ricorre anche nel caso odierno (generato dalle lesioni riportate dalla Russo nel predetto sinistro).

La predetta sentenza del Giudice di Pace fa stato soltanto tra le parti di quel processo in cui è stata resa (e tra i loro eredi o aventi causa) e, comunque, nemmeno può negarsi che essa, pur non avendo efficacia diretta di giudicato tra gli odierni contendenti e pur annoverandola tra gli atti liberamente valutabili e rimessi al prudente apprezzamento del giudice ex art. 116 c.p.c., costituisce un elemento fortemente sintomatico della responsabilità del Comune, che quest'ultimo, in quella sede rimasto contumace e soccombente, non è in questa sede nemmeno riuscito a superare (proponendo ad es. prove orali o documentali capaci di sovvertire il giudizio di responsabilità già espresso, in ordine al medesimo sinistro, nell'altro processo dinanzi al Giudice di Pace). D'altronde la sentenza civile, oltre a produrre gli effetti propri del giudicato, può avere, anche rispetto ai terzi che non furono parti del giudizio, la diversa efficacia di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato ogget-

to dello accertamento giudiziale. (Cass. Sez. L., 05/11/2009, n. 23446, Rv. 610850 - 01) e, comunque, il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti (cfr. cass. n. 25067/2018, cass. n. 840/2015, cass. n. 11555/2013).

Alla luce delle predette concomitanti risultanze (sentenza del G.d.P. e dichiarazione di infortunio) - accompagnate anche dal fatto che il Comune di S. Maria C.V., prima di ricevere l'odierna citazione, non ha mai sollevato contestazioni di sorta benchè raggiunto dalle numerose diffide stragiudiziali, con le quali l'INPS gli ha reiteratamente manifestato la volontà di surrogarsi alla assicurata/danneggiata Russo Daniela - si rivela, infine, pure superflua la richiesta di prova orale, da assumere con l'escussione della infortunata Russo Daniela, avanzata dall'INPS fin dall'atto introduttivo nonché nelle note di trattazione scritta depositate il 24.12.2021 ed il 17. 10.2022 nonché nelle memorie istruttorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. (nelle quali ultime, seppur soltanto in via di subordine, l'INPS si è riportato alle richieste istruttorie in atti).

5. Infondata si rivela anche l'eccezione di prescrizione sollevata dal Comune di S. Maria C.V.

Il diritto di surrogazione dell'assicuratore che ha pagato un'indennità all'assicurato danneggiato ex art. 1916 cod. civ. si risolve in una peculiare forma di successione nel diritto di credito dell'assicurato verso il terzo responsabile, nei limiti dell'indennizzo versato, che non incide sull'identità oggettiva del credito. Ne consegue che in tema di prescrizione rimane applicabile il termine previsto dalla legge in relazione alla originaria natura del credito (v. cass. civ. n. 4347/2009).

Nella fattispecie, riconducibile alla responsabilità da illecito civile di cui agli artt. 2043 e 2051 c.c., si applica dunque il termine di prescrizione quinquennale stabilito dall'art. 2947, comma 1, c.c., il quale termine nemmeno può dirsi maturato essendovi agli atti le numerose missive (*del 24.2.2010, del 6.7.2010, del 29.12.2011, del 21.6.2013, del 9.1.2015, del 6.7.2016, del 29.12.2017, del 15.10.2019 e del 20.5.2021*) recapitate dall'INPS al Comune di S. Maria C.V. tramite raccomandata a.r., in ciascuna delle quali, costituente atto di messa in mora idoneo ad interrompere la prescrizione, l'INPS comunica al Comune di S. Maria C.V. di aver obbligatoriamente assistito Russo Daniela e di volersi pertanto surrogare ad essa per il recupero della indennità economica di malattia erogata,

6. In definitiva, poiché l'INPS, ha pure documentato di aver erogato l'indennità di malattia a Russo Daniela, rimasta assente dal lavoro a seguito di infortunio ascrivibile a colpa del Comune di S. Maria C.V., la domanda dell'Istituto attore va accolta ed il Comune di S. Maria C.V. va condannato a corrispondergli il complessivo importo di € 4.271 (di cui € 4.253 pari allo ammontare dell'indennità di malattia erogata ed € 18 a titolo di spese amministrative) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati dalla diffida di pagamento del 6.7.2010 fino all'effettivo soddisfo.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di S. Maria C.V., I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'INPS con atto di ci-

tazione notificato in data 23.7.2021 contro il Comune di S. Maria C.V., così provvede:

- in accoglimento della domanda attorea condanna il Comune di Santa Maria Capua Vetere al pagamento in favore dell'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale- della somma di € 4.271 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dal 6.7.2010 fino all'effettivo soddisfo;

- condanna il Comune di Santa Maria Capua Vetere alla refusione delle spese di lite in favore dell'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale- che si liquidano in complessivi € 2.807, di cui € 267 per esborsi ed € 2.540 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.

Così deciso in S. Maria C.V. 27.1.2026

il gop
Raffaele Mazzuoccolo